



Prot. 4236/2019  
Data : 27-05-2019  
FIGC/Affari Legali e  
Compliance

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

*Raccomandata a mano*

Alla  
Corte Federale di Appello  
Via Campania 47  
00187 Roma (RM)

*Via Fax: 0434.532580*

Al  
Giudice Sportivo Territoriale  
Delegazione Provinciale di Pordenone  
Viale della Libertà 75  
Pordenone - 33170

*Via PEC: Ind@pec.it*

Spett.le  
Lega Nazionale Dilettanti  
Piazzale Flaminio 9  
00196 Roma (RM)

Spett.le  
ASD Vigonovo  
c/o Stefano Pusiol  
Via G. Pascoli, 21  
Fontanafredda  
33074 PN

Egr. Sig.  
Giulio Corazza  
c/o ASD Vigonovo  
SEDE

e, p.c.

Spett.le  
USD Gravis  
c/o Federico Federigo  
Via Storta, 4  
S. Giorgio della Richinvelda  
33095 PN

4



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Oggetto: Ricorso del Presidente Federale ex art. 37, comma 1, lett. c, Codice di Giustizia Sportiva, avverso il C.U. n. 59 del 27.03.2019 della Delegazione Provinciale di Pordenone – delibera Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara “Vigonovo c/ Gravis” del 03.03.2019 - Campionato di II° Categoria.

Con il presente atto, ai sensi dell’art. 37 co. 1 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva, si propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pordenone, pubblicata sul C.U. n. 59 del 27.03.2019 della medesima Delegazione, relativa alla sanzione inflitta al sig. Giulio Corazza a seguito del comportamento tenuto in occasione della gara “ASD Vigonovo c/ USD Gravis” del 03.03.2019, valida per il Campionato di II° Categoria

Brevemente in fatto.

In data 3 marzo 2019 si è disputata, come da calendario, la gara valida per il Campionato di calcio di II° Categoria “ASD Vigonovo c/ USD Gravis”.

Come si rileva dal Comunicato Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2019 (All. 1), all’esito della suddetta gara, Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto che, al termine della stessa, il calciatore n.11 della Vigonovo, Giulio Corazza, veniva espulso per “*comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro (...)*”, ravvisata la necessità di esperire accertamenti in merito alla condotta del calciatore successivamente alla notifica dell’espulsione, comminava la sanzione di due giornate di squalifica, ai danni del medesimo. Contestualmente, il Giudice Sportivo deliberava di soprassedere a ogni decisione in merito alla ulteriore condotta del Corazza successiva all’espulsione, in attesa dell’esito di accertamenti.

A scioglimento della riserva della delibera di cui al C.U. n. 55 del 07.03.2019, letti gli atti di gara col relativo supplemento (All. 2) e assunte le ulteriori informazioni e precisazioni rese dall’arbitro nell’audizione all’uopo disposta, l’Organo di Giustizia disponeva “*la squalifica del giocatore CORAZZA Giulio del VIGONOVO per n. 8 giornate di gara effettive ai sensi dell’art. 19 comma IV Codice di Giustizia Sportiva*”.

Detta decisione veniva pubblicata con Comunicato n. 59 del 27.03.2019 della Delegazione Provinciale di Pordenone, oggetto della presente impugnativa (All. 3).

Come emerge dalla suddetta decisione, al termine della gara il Corazza, “*applaudiva il direttore di gara con chiaro intento di scherno e lo insultava rivolgendogli la seguente frase: bravo, bravo, coglione, sei proprio penoso*”. Ciò comportava, come noto, l’espulsione del giocatore e il conseguente provvedimento di cui al C.U. n. 55 del 07.03.2019.

Successivamente alla notifica dell’espulsione, il Corazza si dirigeva verso l’arbitro, il quale si trovava ancora sul terreno di gioco, “*si avvicinava all’arbitro da sinistra e lo cingeva al collo col braccio destro stringendolo a sé con forza tale da impedire al direttore di gara di liberarsi dalla presa, nonostante i tentativi; contestualmente, il giocatore sfregava col palmo della propria mano sinistra il capo dell’arbitro riferendo in plurime occasioni la seguente frase “Sei fortunato che sono buono io”*”.



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Detto atteggiamento, già sufficientemente riprovevole e, si ritiene, ai limiti della condotta violenta, proseguiva da parte del calciatore, tant'è che *"[...] per tre volte l'arbitro intimava al CORAZZA di non toccarlo e di liberarlo dalla presa, ma invano; [...] frattanto, giungevano i giocatori delle due squadre ed almeno uno di essi intimava al CORAZZA di lasciare l'arbitro"*.

A seguito dell'intervento degli altri calciatori, *"[...] il Corazza col proprio braccio destro strattonava l'arbitro con forza tale da gettarlo a terra"*, manifestando in tal modo un comportamento connotato da una volontaria aggressività, tale da necessitare l'immediato ulteriore intervento degli altri tesserati. Come si evince dalla sintesi effettuata dal Giudice Sportivo, difatti, *"[...] i giocatori delle squadre si frapponevano tra l'arbitro e il Corazza ed allontanavano il giocatore dall'arbitro; [...] un giocatore del VIGONOVO scortava l'arbitro sino allo spogliatoio"*.

La condotta sopra descritta portava il Giudice Sportivo Territoriale a comminare, ai danni del sig. Corazza, la sanzione della squalifica *"per n. 8 giornate di gara effettive ai sensi dell'art. 19 comma IV Codice di Giustizia Sportiva"*.

Con segnalazione del 4 aprile 2019, il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri sottoponeva all'attenzione della FIGC il suddetto provvedimento disciplinare, per le valutazioni di competenza e l'eventuale proposizione del ricorso straordinario ex art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva (All. 4).

A tal proposito, alla luce della documentazione agli atti e del quadro normativo della FIGC, si deve evidenziare quanto segue.

Da una attenta lettura delle motivazioni addotte dall'Organo di primo grado, secondo il quale emerge *"una condotta tenuta da CORAZZA Giulio gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro concretizzatasi con un contatto fisico, contraddistinta altresì da circostanze aggravanti, da ricondursi alla fattispecie di cui all'art 19 del Codice di Giustizia Sportiva come modificato dalla delibera di cui al C.U. n. 19/A pubblicato il 07.12.2018"*, si ritiene che la sanzione adottata non sia in alcun modo proporzionata alla grave condotta del calciatore.

Difatti, il Giudice Sportivo prosegue, nel corpo della motivazione, nel deliberare come *"Non v'è chi non veda che la condotta di sfregare il capo col palmo aperto è un chiaro gesto irrispettoso ed ancora più grave è quello di gettare a terra l'arbitro, atti idonei a ledere in modo palese l'onore ed il decoro tanto della persona, quanto il prestigio e la funzione dell'intera categoria arbitrale"*.

*La gravità della condotta di CORAZZA è da ricondursi altresì al fatto che avveniva sul lato del terreno di gioco adiacente gli spalti ed immediatamente dopo il termine della gara cosicché l'intero pubblico assisteva all'evento di cui sopra.*

*Non va poi sottaciuto che lo stesso direttore di gara, in seno all'audizione, riferiva di essere stato intimorito dal CORAZZA che, impedendogli di liberarsi dalla presa, lo aveva fatto sentire impotente.*

*Del resto, la condizione dell'arbitro di cui sopra, veniva percepita anche all'esterno come dimostrato dal fatto che almeno un giocatore intimava il CORAZZA di liberare l'arbitro e che*



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

*dopo averlo gettato a terra, i giocatori delle squadre allontanavano il CORAZZA dal direttore di gara”.*

Deve preliminarmente rilevarsi come se la sola *“condotta di sfregare il capo col palmo aperto”* potrebbe forse costituire, isolatamente considerata, un gesto valutabile, semplicemente, come irrispettoso, non può non evidenziarsi come l'intero contesto, nel quale peraltro il calciatore, unitamente a una condotta oltremodo intimidatoria, *“si avvicinava all'arbitro da sinistra e lo cingeva al collo col braccio destro stringendolo a sé con forza tale da impedire al direttore di gara di liberarsi dalla presa, nonostante i tentativi; contestualmente, il giocatore sfregava col palmo della propria mano sinistra il capo dell'arbitro riferendo in plurime occasioni la seguente frase “Sei fortunato che sono buono io”; per tre volte l'arbitro intimava al CORAZZA di non toccarlo e di liberarlo dalla presa, ma invano”*, costringendo gli altri giocatori a un intervento risolutivo della situazione, mostri una condotta del tutto intenzionale, sicuramente ai limiti del controllo, e caratterizzata da una volontaria aggressività nei confronti del Direttore di gara.

Tenuto conto del fatto che, come si evince dalla decisione del Giudice Sportivo, la condotta del Corazza terminava esclusivamente grazie all'intervento degli altri tesserati, e con un gesto che certamente travalica i limiti dell'irrispettosità, allorché il calciatore *“col proprio braccio destro strattinava l'arbitro con forza tale da gettarlo a terra”*, va da sé che appare in questa sede insufficiente la sanzione della sola squalifica *“per n. 8 giornate di gara effettive ai sensi dell'art. 19 comma IV Codice di Giustizia Sportiva”*, irrogata dal Giudice Sportivo per comportamento irrispettoso.

Ciò in particolare alla luce del fatto che, come riconosce il Giudice Sportivo, solo l'ulteriore intervento dei giocatori, che si sono frapposti tra l'arbitro e il Corazza ed hanno allontanato il giocatore (mentre un giocatore del VIGONDOVO scortava il Direttore di gara sino allo spogliatoio), ha garantito che non ci fossero ulteriori conseguenze ai danni del medesimo arbitro.

Non può peraltro non ricordarsi come, tenuto conto dell'incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara in particolare nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile, e ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori misure tese a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori, la FIGC abbia deliberato, in più occasioni, l'inasprimento della normativa federale (si pensi, a tal proposito, alla pubblicazione dei noti Comunicati Ufficiali n. 104/A del 17 dicembre 2014 e n. 19/A del 7 dicembre 2018).

Per tutto quanto sopra esposto, si richiede che l'adita Corte Federale di Appello, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, voglia riformare il provvedimento impugnato, della sanzione di *“8 giornate di gara effettive”* ai danni del calciatore della ASD Vigonovo Giulio Corazza, comminando altra e più grave sanzione.

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Gabriele Gravina)

4



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Allegati:

1. Comunicato Ufficiale n. 55 del 7.03.2019 della Delegazione Provinciale di Pordenone
2. Atti Ufficiali di gara
3. Comunicato Ufficiale n. 59 del 27.03.2019 della Delegazione Provinciale di Pordenone
4. Segnalazione del Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri del 4 aprile 2019

4